

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
per il Lazio
Cancelleria il 20 DIC 2016
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Patrizia Tralascia



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale

Ufficio VII° Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone

TRIBUNALE DI TERNI

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 975/2016

Giudice Dott.ssa Gabriella Piantadosi

Ud. 21-12-2016

**COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
A RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 414 C.P.C.
CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

PER

M.I.U.R. - DIREZIONE REGIONALE - UFFICIO VII° AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., Dott. Piergiorgio Così, nato a Roma il 14.06.1979, C.F. CSOPGR79H14H501Y, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Olimpia n. 14, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ex art 133-134-176 c.p.c. a mezzo fax: 0775292984 e pec: uspfr@postacert.istruzione.it;

- resistente -

CONTRO

Sig.ra **DICE' Paola**, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Del Vecchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore medesimo, sito in Cassino, Via Aligerno n. 40;

P R E M E S S A

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c, proposto innanzi al Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, la Sig.ra Dicé Paola contestava il mancato riconoscimento del proprio trasferimento, nella qualità di docente di scuola primaria, presso gli Ambiti Territoriali Lazio 0020-0019-0018-0017-0024-0023-0014-0022-0021-0015-0012-0026-0028-0011-001-005, Ambiti Territoriali Campania 009-0010-0012-0016-0015-005-004-006-0023, Molise 004-001-002 ed in infine Abruzzo 002-008, durante le operazioni di mobilità del personale docente, Fase C, svolte nel corrente anno.

La docente, nel rilevare le irregolarità delle procedure di mobilità, lamentava, quindi, il trasferimento presso l'ambito territoriale Umbria 005, eccependo, altresì, l'assegnazione delle cattedre collocate negli ambiti territoriali Lazio 0014-0013-0016-0012-001-0026, dalla stessa indicati fra le preferenze nella propria domanda, ad altri docenti con punteggio inferiore.

Nel costituirsi in giudizio, l'Amministrazione convenuta eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, ritenendo la competenza del Tribunale di Terni, avanti al quale la causa veniva riassunta a seguito dell'adesione della ricorrente alla proposta eccezione ed al conseguente provvedimento del Giudice *a quo*.

* * * * *

Si costituisce, con il presente atto, anche per questa fase, l'Amministrazione in epigrafe, contestando integralmente il contenuto del ricorso e dell'istanza cautelare *ex adverso* proposti, in quanto infondati in

F A T T O E D I R I T T O

In ossequio all'ordinanza con cui l'intestato Ufficio ha fissato la discussione della causa ai sensi dell'art. 669 quater e segg. c.p.c. e riservata al prosieguo del giudizio ogni più opportuna deduzione e difesa in ordine alle questioni di merito, appare prevalente la discussione circa la fondatezza dell'istanza cautelare proposta *ex adverso*.

Al riguardo occorre procedere ad una necessaria verifica della sussistenza, nel caso che qui ci occupa, delle condizioni previste dall'art. 700 c.p.c. per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare.

La norma citata recita testualmente: "[...] *chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al Giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*".

Come noto, la costante giurisprudenza e dottrina rinvencono la presenza di tali requisiti, quando nel caso concreto siano ravvisabili il c.d. *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, la cui coesistenza rappresenta presupposto ineludibile per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

Orbene, sul punto si rileva che difettano sia l'allegazione della prova del *fumus*, sia quella del *periculum*.

SUL FUMUS BONI IURIS

A tal proposito si osserva che la ricostruzione dei fatti articolata nel ricorso introduttivo appare priva di pregio nel punto in cui si invoca l'errata applicazione delle operazioni di mobilità 2016/2017 relative al personale docente.

Invero parte ricorrente, effettua un approssimativo richiamo alla vigente normativa sulla mobilità del personale docente susseguente alla Legge 107/2015 ed al relativo piano straordinario di assunzioni, senza tuttavia addurre significative allegazioni a conforto di quanto astrattamente ritenuto.

Sul punto, appare necessario sopperire alla carenze di ordine logico-giuridico da cui sono affette le avverse pretese, ponendo attenzione, sebbene sinteticamente, alle sequenze operative dei trasferimenti del personale docente, con particolare riguardo al personale coinvolto nella mobilità con il CCNI 8.4.2016, fasi B e C delle operazioni di trasferimento (All. 4).

A tal proposito la ricorrente asserisce l'irregolare andamento delle operazioni di mobilità compiute dallo scrivente Ufficio che non avrebbe correttamente valutato la sua posizione, giungendo fino a pretermetterla rispetto alla posizione di altri colleghi – non individuati – che, viceversa, sarebbero stati soddisfatti nella propria richiesta, sebbene in possesso di minor punteggio.

Orbene, ciò mergendo, si rileva la mancanza di qualsivoglia elemento di prova a supporto dell'odierna domanda.

Parte ricorrente non ha assolto all'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle proprie, pretese.

E' bene rammentare a controparte che, l'assolvimento di tale onere costituisce la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "*deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti*", nonché "*i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita*".

La Dicè ha omissis, sia di allegare idoneo materiale probatorio a supporto delle proprie asserzioni (v. mancanza dei dati relativi ai docenti con minor punteggio che avrebbero pretermesso la ricorrente, nonché eventuali precedenze), sia di rappresentare compiutamente le sequenze operative della procedura di mobilità contenuta nella normativa richiamata.

Dunque per sopperire a tali omissioni l'odierno comparente si pregia di sottoporre al giudicante l'effettivo *iter* procedurale delle operazioni di mobilità prescritte dal CCNI dell'8 aprile 2016 che ha determinato il trasferimento della Dicè.

Recita l'art.6 del menzionato CCNI: *“ per gli assunti nell'a. s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

La difesa avversa ritiene sufficienti le argomentazioni poste a fondamento della domanda affermando *tout court* in totale assenza delle necessarie allegazioni volte a dimostrare la fondatezza del danno lamentato, che i posti 10°, 17°, 18°, 19°, 24° e 25° sarebbero stati assegnati a docenti con un punteggio inferiore al suo.

Né tantomeno sono state verificate, nella medesima procedura di mobilità, eventuali precedenza espressamente contemplate dalla disposizione in esame.

All'uopo si richiama la disposizione contenuta nel CCNI 8.4.2016, Allegato 1, Effettuazione della Fase C, Ambiti nazionali: *“In questa fase è previsto il seguente ordine delle operazioni:*

a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art.13 del CCNI (personale con disabilità e il personale che ha bisogno di particolari cure continuative);

b1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del CCNI (genitori di disabile);

b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del CCNI (assistenza familiare disabile);

c) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del CCNI (personale coniuge di militare);

d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del CCNI (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali);

e) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”.

Ciò conduce l'odierno comparente a rilevare l'indubbia inconsistenza delle avverse pretese che si fondano su mere affermazioni e non certamente su dati certi!

La docente si limita a contestare l'illegittimità della procedura e dei relativi trasferimenti, senza tuttavia indicare con la dovuta precisione:

- i nominativi dei concorrenti;
- le condizioni personali di ciascuno;
- le fasi nelle quali gli stessi sono inseriti (A, B, C ovvero D);

circostanze tutte che nel procedimento in esame assumono estrema rilevanza per la valutazione della legittimità delle sequenze operative.

Considerando altresì la circostanza, peraltro ampiamente provata, che l'ambito a cui la docente è stata assegnata rientrava tra quelli scelti (ambito territoriale Umbria 005 posizione 33, v. domanda allegata) non si comprendono le motivazioni del dissenso manifestato in questa sede dalla Dicè.

Tali profonde contraddizioni confermano ulteriormente l'assoluta pretestuosità delle avverse pretese.

Alla luce delle superiori argomentazioni si deduce che l'omessa individuazione dei precisi contenuti della norma che regola la fattispecie dedotta in lite, nonché la totale assenza dei mezzi di prova, non possono che orientare il giudicante verso una pronuncia di rigetto della domanda così come formulata.

SUL PERICULUM IN MORA

Sul *periculum in mora*, si rileva che il ricorso allo strumento previsto dall'art. 700 c.p.c. è consentito solo qualora, nelle more del giudizio di merito, sussista il pericolo di un danno irreparabile, incombente e con vicina probabilità.

Orbene, nel caso di specie, non convince affatto la sussistenza di un danno grave ed irreparabile quali presupposti per la concessione del rimedio.

Al riguardo, si evidenzia che la ricorrente ha espressamente indicato nella propria domanda di mobilità l'ambito territoriale Umbria 005 (al n. 33), peraltro in una posizione tutt'altro che distante dagli ambiti "preferiti" richiamati nell'odierno giudizio.

Segno evidente che la stessa aveva positivamente valutato la possibilità di essere assegnata a tale ambito, accettando altresì ogni relativa conseguenza sotto il profilo economico e familiare.

Su detti presupposti non può certamente configurarsi il disagio ed il grave pregiudizio lamentato nel ricorso introduttivo.

L'analisi strutturale del *periculum in mora*, ci consente di comprendere il *proprium* della tutela cautelare che consiste nella necessità per il giudice di valutare in concreto la sussistenza di del danno lamentato.

Invero, nel caso che qui ci occupa, tale danno non sembra sussistere, dal momento che la ricorrente, ha scelto volontariamente l'ambito territoriale Umbria 005.

Peraltro l'intrinseca funzione cautelare del provvedimento ex art. 700 c.p.c. consiste nell'assicurare, in via d'urgenza, che un'eventuale futura pronuncia di merito non resti pregiudicata nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria.

Infatti il *periculum in mora* non è identificabile sic et simpliciter con il danno derivante dalla condotta datoriale, bensì con un danno oggettivamente grave ed incombente e non altrimenti ovviabile, che potrebbe sopraggiungere nelle more del giudizio ordinario.

Ai fini di una corretta verifica del requisito dell'irreparabilità del danno, la parte ricorrente deve dimostrare che l'attesa del normale *iter* processuale esporrebbe in ogni caso il lavoratore ad una lesione irrimediabile per i propri diritti, non riparabile neanche attraverso **un risarcimento del danno.**

Circostanza anche questa non applicabile all'odierno caso di specie.

Non appaiono infine nel ricorso cautelare sufficienti allegazioni probatorie circa l'imminente danno temuto, benché l'onere di allegazione a carico della ricorrente sia doveroso e stringente.

Tanto premesso e ritenuto, l'Ufficio rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill. ssimo Giudice adito, per tutto quanto sopra esposto e descritto, respingere l'istanza cautelare per difetto dei requisiti di legge e, *nel merito*, respingere la domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.

Con vittoria di spese di cui si produce apposita notula come previsto dalla Sentenza di Cassazione 9635/1997 e dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 117/1999, oltre che da costante giurisprudenza in materia.

Frosinone, 14 dicembre 2016



IL DIRIGENTE

Dott. Piergiorgio Così

IL FUNZIONARIO

FAIOLA Emiliano

Si allegano:

1. Copia delega Avvocatura Generale dello Stato;
2. Visura SIDI sede di titolarità della ricorrente;
3. Domanda di mobilità;
4. Stralcio CCNI Mobilità 2016/2017;
5. Notula spese in giudizio Amministrazione.